Codice, e nel modo come è oggi redatto. Prima diceva così:

« Si può far luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa, salvo il disposto del primo alinea dell'articolo 205.

Noi oggi diciamo: « Non si può far luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunziata l'accusa. »

Dunque l'onorevole Morrone fa un caso impossibile, vale a dire del periodo quando l'accusato sia già rinviato innanzi alle Assise per crimine...

OLIVA. Ci è l'accusa.

INDELLI. Ma quando ci è l'accusa non può esservi libertà provvisoria.

L'articolo 208 del Codice come era redatto prima (vi era quella limitazione che noi abbiamo tolta), continuava a parlare di questa limitazione, e diceva così:

« Nei crimini che importano le pene della reclusione o della relegazione, non si può più fare luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunziata l'accusa. »

Noi col nuovo progetto di legge dobbiamo affermarlo in tesi generale, perchè avevamo ammesso il diritto alla libertà provvisoria per tutti i crimini che sono puniti con pene temporanee. Il Codice penale che prima l'ammetteva semplicemente per i crimini punibili colla relegazione o la reclusione, aveva detto che dalla sentenza di accusa non potevano più avere libertà provvisoria coloro che erano rinviati per crimini punibili con reclusione o relegazione.

Allora che cosa rimane all'onorevole Morrone? Rimane il caso che la sentenza di accusa rinvii per l'articolo 440, ovvero che rinvii innanzi al tribunale, perchè definisce delitto il reato. Ma se la legge dice espressamente, e voi l'avete già votato, che « quando ai termini dell'articolo 440, la sezione di accusa abbia ordinato il rinvio di un procedimento per crimine, al giudizio del tribunale correzionale, dovrà colla stessa sentenza accordare la libertà provvisoria senza cauzione, salvo il disposto dell'articolo seguente, » io domando: è sciolto o no il dubbio proposto dall'onorevole Morrone? Questa era la risposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli ha facoltà di parlare.

SAMARELLI. La cedo all'onorevole Salis.

SALIS. Il caso preveduto dall'onorevole Morrone è stato deciso or ora dal Parlamento. Ecco il caso: salvo nel caso della condanna a pene correzionali si ricorre per la Cassazione.

Ora, abbiamo il caso nuovo, in cui uno sia accusato per crimine, ma però la Corte di assise, invece di condannarlo a pena criminale, lo condanni a pena correzionale. In questo caso si può domandare la libertà provvisoria; vi sarà però il giudice che deve decidere sulla medesima; mi pare che sia deciso ancora dall'articolo 657 del Codice di procedura penale, dove dice che è la stessa Corte d'assise che lo ha giudicato quella che deve decidere sulla libertà provvisoria; e se la Corte d'assise, che ha pronunciato, avesse chiusa la sua sessione, decide la Corte d'appello, sezione degli appelli correzionali.

E così mi pare sciolto il dubbio dell'onorevole Morrone, per quanto io abbia potuto capire.

MORRONE. Ringrazio l'onorevole Indelli di questi chiarimenti, e resta inteso che in questo articolo 209 c'è una restrizione alle disposizioni che stavano nell'articolo corrispondente del Codice penale. Il quale chiarimento mi è sembrato opportuno, poichè è il solo caso che il progetto di legge presenta di restrizione alle disposizioni del Codice vigente.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta, metto ai voti l'articolo colla soppressione proposta dal ministro ed accettata dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io riferivo testè la deliberazione presa dalla Commissione d'accordo con me intorno alla soppressione delle parole che ho indicate che si trovano nell'articolo 209; ma è surto l'onorevole Auriti ad osservare, ed opportunamente credo, che dianzi noi abbiamo ammesso un caso di ammissione alla libertà provvisoria possibile in materia correzionale, d'onde egli deduceva che può divenire utile anche quella parte dell'articolo di cui sarebbe stata concertata la soppressione. Sta bene che dallo stesso onorevole Auriti, il quale fu il primo che mi pose in avvertenza intorno alla inutilità di questa parte dell'articolo, venga ora l'osservazione che dimostra essere sopravvenuta una circostanza che la rende utile; perchè, comunque il caso sia unico, tuttavia sussiste, e basta a giustificare la disposizione dell'articolo di cui colla Commissione era stata concertata la soppressione. Pregherei la Commissione a voler aderire alle osservazioni fatte dall'onorevole Auriti, come io abbandono la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora il Ministero proporrebbe la conservazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, precisamente.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

PATERNOSTRO PAOLO. (*Della Commissione*) Sì, aderisce.

AURITI. Nel lavoro di coordinamento la Commissione dovrà ricordare anche il caso di un appello correzionale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per provvedere al